

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI SENATORI

TRABUCCHI, *presidente*; BERMANI e GIANQUINTO, *vice presidenti*; BERNARDINETTI, MORLINO e D'ANGELOSANTE, *segretari*; ANDERLINI, BUZIO, CAGNASSO, CORRIAS Alfredo, DINDO, FABIANI, MARIS, NENCIONI, PALUMBO, PECORARO, PREZIOSI, RICCI, SCHIAVONE, TORELLI, TROPEANO

(Relatore D'ANGELOSANTE)

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA NELLA REGIONE DELLA SICILIA

(GIUSEPPE LA ROSA)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1970

SOMMARIO

1. LA PROCLAMAZIONE DEL SENATORE GIUSEPPE LA ROSA E I RECLAMI PRESENTATI AVVERSO LA SUA ELEZIONE. —
2. LA CONTESTAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SENATORE LA ROSA E LA DISCUSSIONE IN SEDUTA PUBBLICA. — 3. LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA IN CAMERA DI CONSIGLIO. —
4. I MOTIVI A SOSTEGNO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA. — 5. LE CONCLUSIONI DELLA GIUNTA.

1. - La proclamazione del senatore Giuseppe La Rosa e i reclami presentati avverso la sua elezione.

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito delle elezioni senatoriali del 19 maggio 1968, fu proclamato senatore, nella Regione della Sicilia, per il Gruppo Andò (Democrazia cristiana), il candidato del Collegio di Ragusa,

Giuseppe La Rosa, con la cifra individuale di 41,701. Il senatore La Rosa risultò il primo degli eletti del suo Gruppo.

Avverso la proclamazione a senatore del candidato La Rosa furono presentati al Senato, nei prescritti termini di legge, tre reclami da parte, rispettivamente, del professor Camillo Giardina (primo dei candidati non eletti dello stesso Gruppo Andò - DC), del professor Alfio Di Grazia (secondo dei candidati non eletti dello stesso Gruppo Andò - DC) e del signor Gabriele Damanti (eletto del comune di Ragusa).

I predetti ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'elezione del senatore Giuseppe La Rosa, per il fatto che quest'ultimo rivestiva, al momento delle elezioni, la carica di commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Ragusa, conferi-

tagli con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 118/A del 13 luglio 1964.

L'ineleggibilità del senatore La Rosa, secondo i ricorrenti, deriverebbe dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, contenente il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, applicabile anche per il Senato in virtù dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64.

Come è noto, l'articolo 7, 1° comma, lettera b), del citato testo unico prevede la ineleggibilità per i « presidenti delle Giunte provinciali ». Questa causa di ineleggibilità, così come le altre previste dallo stesso comma dell'articolo, non ha effetto, a norma dei successivi commi dell'articolo stesso, se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Secondo i ricorrenti, il citato articolo 7, 1° comma, lettera b), sarebbe applicabile, *a fortiori*, anche al commissario per la straordinaria amministrazione di una provincia siciliana, in quanto detto commissario, a norma dell'articolo 145 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, « esercita le ordinarie attribuzioni di competenza della Giunta e del suo Presidente e, se indifferibili, quelle di competenza del Consiglio ». Le funzioni cioè del commissario per la straordinaria amministrazione di una provincia siciliana sarebbero identiche, anzi addirittura potenziate, rispetto a quelle di un presidente di Giunta provinciale.

Secondo i ricorrenti, pertanto, non essendosi il senatore La Rosa dimesso nei prescritti termini di tempo dall'ufficio ricoperto, l'elezione dello stesso senatore La Rosa dovrebbe essere annullata.

In data 12 novembre 1968, il senatore La Rosa presentava una memoria, con la quale contestava i suddetti motivi di reclamo.

Il ricorrente Giardina e il ricorrente Di Grazia — rispettivamente in data 9 luglio e 18 luglio 1969 — presentavano una seconda memoria, nella quale venivano ulteriormente

illustrate le argomentazioni già contenute nei ricorsi a suo tempo presentati.

Per incarico del Presidente della Giunta, copie dei ricorsi, delle memorie aggiunte dei ricorrenti e della memoria difensiva presentata dal senatore La Rosa furono distribuite a tutti i membri della Giunta.

2. - La contestazione della elezione del senatore La Rosa e la discussione in seduta pubblica.

La Giunta delle elezioni esaminò la situazione elettorale della Regione siciliana nelle sedute del 4 dicembre 1968, 11 dicembre 1968, 15 luglio 1969, 24 luglio 1969 e 29 luglio 1969. In questa ultima seduta la Giunta delle elezioni dichiarò contestata l'elezione del senatore La Rosa sotto il profilo dell'ineleggibilità, in relazione alla carica, rivestita dal predetto senatore al momento delle elezioni, di commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Ragusa.

Il Presidente della Giunta stabilì, a norma dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta stessa, che l'udienza per la discussione pubblica dell'elezione contestata del senatore La Rosa avesse luogo l'11 novembre 1969. Tale decisione del Presidente fu immediatamente comunicata al senatore La Rosa, ai ricorrenti Giardina, Di Grazia e Damanti, nonché ai rappresentanti delle parti, appena questi furono designati.

In data 16 ottobre 1969, il ricorrente Di Grazia designava quale suo rappresentante, munito di mandato speciale, l'avvocato Filippo Ungaro.

In pari data, il ricorrente Giardina designava quali suoi rappresentanti, muniti di mandato speciale, l'avvocato professor Luigi Galateria e l'avvocato Pietro Tranquilli-Leali, i quali presentavano, nei termini regolamentari, alcune « deduzioni » nell'interesse del ricorrente Giardina, del cui reclamo chiedevano l'accoglimento.

In data 28 ottobre 1969, il senatore La Rosa designava quale suo rappresentante, munito di mandato speciale, l'avvocato professor Giuseppe Guarino, il quale presentava, nei termini regolamentari, una « memoria » nell'interesse del senatore La Rosa.

A conclusione di tale memoria, si chiedeva, in via principale, il riconoscimento dell'insussistenza di cause di ineleggibilità nei confronti del senatore La Rosa e, conseguentemente, la convalida della di lui elezione; in via subordinata, l'accoglimento dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata nella memoria stessa in ordine all'articolo 7, lettera *b*), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, con riferimento agli articoli 51, 58, 65 e 3 della Costituzione.

Copie delle deduzioni e delle memorie presentate dai rappresentanti delle parti furono distribuite, per incarico del Presidente, a tutti i membri della Giunta.

L'11 novembre 1969, alle ore 16, la Giunta delle elezioni si riunì in seduta pubblica, per la discussione dell'elezione contestata del senatore La Rosa.

In base alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 14 del Regolamento della Giunta delle elezioni, la discussione pubblica si aprì con una esposizione del senatore D'Angelosante, relatore per la Regione della Sicilia, il quale riassunse i fatti e le questioni senza esprimere alcun giudizio di merito.

Dopo l'esposizione del relatore, presero la parola, nell'ordine, l'avvocato Pietro Tranquilli-Leali, rappresentante del ricorrente Giardina, e l'avvocato Filippo Ungaro, rappresentante del ricorrente Di Grazia, i quali illustrarono i motivi dei ricorsi a suo tempo presentati e conclusero chiedendo l'annullamento, per ineleggibilità, della elezione del senatore La Rosa.

Prese quindi la parola l'avvocato Giuseppe Guarino, rappresentante del resistente senatore La Rosa il quale contestò che la carica di commissario per la straordinaria amministrazione della Provincia di Ragusa desse luogo all'ipotesi di ineleggibilità prevista dall'articolo 7, lettera *b*), del testo unico delle leggi elettorali e concluse chiedendo alla Giunta di proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione del senatore La Rosa.

Le tesi sostenute dai rappresentanti delle parti, e in particolare dal rappresentante del resistente senatore La Rosa, insieme con le argomentazioni addotte nelle memorie indicate nel paragrafo precedente, saranno ri-

chiamate nel successivo paragrafo 4, a mano a mano che saranno prese in esame.

3. - La deliberazione della Giunta in camera di consiglio.

Dopo l'udienza pubblica, la Giunta delle elezioni si riunì in camera di consiglio e adottò la seguente deliberazione, di cui il Presidente dette immediata lettura in seduta pubblica:

« La Giunta delle elezioni, in sede di esame dei ricorsi proposti dai signori Alfio Di Grazia, Camillo Giardina e Gabriele Damanti, avverso la elezione a senatore dell'onorevole Giuseppe La Rosa, nella Regione della Sicilia, elezione dichiarata contestata dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 29 luglio 1969;

esaminati gli atti e i documenti prodotti in questa sede nell'interesse del senatore Giuseppe La Rosa e dei ricorrenti;

letti gli articoli 66 della Costituzione; 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64; 7 lettera *b*) del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; 15 del Regolamento del Senato della Repubblica; 11 e 14 del Regolamento della Giunta delle elezioni, in vigore ai sensi della deliberazione adottata dal Senato nella seduta del 5 giugno 1968;

letti, inoltre, l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e gli articoli 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

delibera di proporre al Senato che — ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rappresentante del senatore La Rosa in ordine all'articolo 7 lettera *b*) del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, con riferimento agli articoli 3, 51, 58 e 65 della Costituzione — proceda all'annullamento della elezione del senatore Giuseppe La Rosa nella Regione della Sicilia ».

4. - I motivi a sostegno della deliberazione della Giunta.

Tali motivi possono così sintetizzarsi.

I. — Relativamente alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa

del senatore La Rosa, la Giunta l'ha considerata manifestamente infondata nel merito e non si è quindi soffermata *ex professo* sui vari e delicati problemi che la proponibilità di una questione di legittimità costituzionale, in sede di contenzioso elettorale politico, è suscettibile di provocare.

Poichè, come si è detto, la sollevata questione di illegittimità costituzionale è apparsa alla Giunta manifestamente e palesamente infondata nel merito, non appare necessario, neppure in questa sede, affrontare *ex professo* i suddetti problemi: in tal modo tutte le implicate questioni restano impregiudicate, senza costituire, in alcun modo, precedente. Pertanto, ove fosse sollevata in futuro una questione di illegittimità costituzionale che, in astratto, offrisse qualche elemento di fondatezza, in quella occasione la Giunta delle elezioni affronterà *funditus* le varie questioni attinenti alla proponibilità di questioni di legittimità costituzionale nelle varie fasi del procedimento elettorale politico.

Le suddette precisazioni sono state fatte principalmente allo scopo di evitare che il silenzio al riguardo potesse far ritenere — anche sulla base del dispositivo adottato dalla Giunta — che siano pacifiche determinate tesi (circa la natura delle attività svolte dalle Camere in sede di contenzioso elettorale politico), le quali suscitano invece varie perplessità.

II. — Nel merito, l'eccezione di incostituzionalità proposta dalla difesa del senatore La Rosa si appalesa, come si è detto, manifestamente infondata.

La difesa del resistente nega che la norma dell'articolo 7, 1° comma, lettera *b*), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sia intesa ad evitare che colui che ricopre la carica ivi prevista eserciti, in occasione di elezioni politiche, un'influenza sul corpo elettorale avvalendosi dei poteri connessi alla carica stessa; ed afferma che, se così fosse, « non si vede perchè non si dovrebbe avere eguale timore (e predisporre altrettali rimedi) per l'influenza esercitabile da titolari di uffici ben più rilevanti, quali sono, nei confronti dei Presidenti delle Giunte provinciali, i deputati, i senatori, e ancor più i Ministri in

carica »; senza di che, prosegue la difesa del resistente, si determinerebbe, in violazione di principi costituzionali, una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti aspiranti allo stesso ufficio pubblico elettivo.

Orbene, è consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale il principio che il legislatore può dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse e che sulla valutazione dei criteri di diversità sussiste la piena discrezionalità del legislatore, sempre che non siano violati i limiti del rispetto degli altri precetti costituzionali (in particolare, il comma primo dell'articolo 3 della Costituzione) e della cosiddetta ragionevolezza.

Ora, non è dubbio che non possono essere rinvenuti limiti all'acquisizione del mandato parlamentare in attività che siano manifestazione legittima dell'esercizio del mandato stesso. Pertanto, ritenuto che l'esercizio proprio e legittimo di talune attività pubbliche può influenzare favorevolmente il voto dell'elettore, per cui diviene rilevante la disciplina dell'acquisizione del mandato parlamentare da parte di chi eserciti talune di quelle attività, non può considerarsi infondato e arbitrario il differente trattamento legislativo di soggetti che, pur avendo la medesima possibilità di guadagnarsi la benevolenza degli elettori, si trovino, tuttavia, in diversa situazione: quella, cioè, di essere già o di non essere ancora titolari del mandato parlamentare, con l'ulteriore considerazione — di indole pratica e giuridica insieme — che, ove si volessero estendere ai parlamentari le cautele già predisposte per talune categorie di amministratori pubblici che intendono porre la propria candidatura ad elezioni politiche (obbligo delle dimissioni almeno 180 giorni prima della scadenza della legislatura), ne deriverebbe la soluzione di continuità nell'attività e nell'esistenza stessa del Parlamento, con evidente violazione di principi costituzionali.

Naturalmente, fin qui si è parlato di una possibilità di influenzare l'elettore che sia *legittima*, cioè propria dell'esercizio di talune attività pubbliche, e indiretta. Perchè, se si trattasse di azioni direttamente e in-

tenzionalmente volte alla *captatio benevolentiae* mediante promesse o benefici, ad impedirle soccorrono, come è noto, specifiche norme penali previste dalle leggi elettorali.

III. — I ricorsi presentati avverso l'elezione del senatore La Rosa hanno sottoposto all'attenzione della Giunta il fatto che il professor La Rosa per circa quattro anni e fino ad epoca successiva alla data delle ultime elezioni politiche, ha ricoperto la carica di commissario regionale della Provincia di Ragusa; che si è presentato candidato alle elezioni senatoriali per il Collegio di Ragusa, svolgendo ampia propaganda scritta fondata sulle benemeritenze che egli avrebbe acquisito nell'esercizio delle sue funzioni commissariali (una parte del relativo materiale è stato esibito dai ricorrenti); che, infine, mentre nelle elezioni senatoriali del 1963 il candidato democristiano del Collegio di Ragusa si era classificato al quinto posto tra i non eletti, con 34.416 voti validi, il professor La Rosa, candidato democristiano nello stesso Collegio di Ragusa, nelle elezioni politiche del 1968, si è classificato al primo posto degli eletti, con 49.369 voti validi: con un aumento dei voti democristiani nel Collegio di Ragusa, rispetto alle passate elezioni senatoriali, di ben 14.953 unità.

I reclami presentati avverso l'elezione del senatore La Rosa ponevano e pongono il problema dell'interpretazione della norma sull'ineleggibilità dei Presidenti delle Giunte provinciali, contenuta nell'articolo 7, lettera b), del testo unico delle leggi elettorali 30 marzo 1957, n. 361, nel quadro della generale normativa sulle ineleggibilità regolate dal citato articolo 7.

È opinione della Giunta che l'eleggibilità dei soggetti che ricoprono gli incarichi previsti dalla legge elettorale sia impedita dall'insuperabile contrasto esistente tra quegli incarichi e la candidatura nelle elezioni politiche, contrasto fondato sulla presunzione che i loro titolari possano trarne indebito vantaggio per l'acquisizione del mandato.

Da ciò deriva la conseguenza che la norma relativa alla ineleggibilità dei Presidenti delle Giunte provinciali si applica ai com-

missari alle Provincie, pervenendosi alla conclusione che è stata sottoposta all'esame dell'Assemblea.

IV. — Appare chiaro che il problema da risolvere è quello dei limiti dell'interpretazione della norma: poichè, a seconda che si ritenga *legittimo* o no il criterio ermeneutico che autorizza a coinvolgere nella ipotesi di ineleggibilità della quale si tratta i commissari alle Provincie (non espressamente considerati dalla legge tra i soggetti ineleggibili), sarà *consentito* o no pervenire alle conclusioni accolte dalla Giunta.

È fuori discussione che — trattandosi di norma eccezionale — il ricorso all'interpretazione analogica non è consentito (anche se, a questo proposito, dovrebbe essere tenuta presente la particolare natura dell'Assemblea che decide, della procedura predisposta per la sua decisione, del fine che persegue, ecc.). Tale divieto è espressamente posto dall'articolo 14 delle norme sulla legge in generale.

Nessun'altra norma si occupa, nè per consentirli nè per vietarli, degli altri criteri di interpretazione in uso; essi, anzi, sono, in sè, giuridicamente irrilevanti per il nostro ordinamento, che è fondato sul principio e sulla prassi della libertà di interpretazione. Per cui deve fin d'ora osservarsi che non appare accettabile il rigore della tesi sulla quale si fonda la pur pregevole ed acuta difesa del senatore La Rosa, secondo la quale, là dove è *preclusa* l'interpretazione analogica, diverrebbe *obbligatoria* l'interpretazione letterale.

Tale equazione non trova giustificazione alcuna nella legge, nè è confortata dalla dottrina o dalla giurisprudenza. La Corte costituzionale, in una sua recente pronuncia (cfr. Corte costituzionale, 26 marzo 1969, n. 46, in *Giur. cost.*, 1969, pag. 557) ha affermato che « *le cause di ineleggibilità... sono di stretta interpretazione* »; ma da tale principio non ha tratto la conclusione della necessità dell'interpretazione letterale, sibbene quella che le cause di ineleggibilità « *devono comunque rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la sod-*

disfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate ». E tali esigenze, secondo la Corte, vanno individuate con riferimento al duplice fine cui tendono le norme sull'ineleggibilità: impedire che le funzioni esercitate dal candidato possano influire sulla libera espressione del voto, nonché sull'esercizio delle funzioni connesse col mandato.

D'altra parte, che le norme sull'ineleggibilità consentano solo l'interpretazione rigorosamente letterale è escluso dalla giurisprudenza della Cassazione in materia di elezioni dei Consigli comunali e provinciali, a proposito delle quali l'ineleggibilità per debito di imposte comunali, nascente dallo impedimento generale costituito dal fatto che l'eletto sia debitore del Comune, è stata estesa al debito d'imposta erariale verso lo Stato, ampliandosi così non solo la portata della norma, ma anche quella dei fini con essa perseguiti (cfr. Cass. I - 29 maggio 1964, n. 1353, in *Foro amm.*, 1964, I, 1, 416).

V. — Sulla base delle esposte considerazioni, la Giunta delle elezioni ha ritenuto di non essere vincolata alla rigorosa interpretazione letterale delle norme cui era chiamata a dare applicazione; e ha ritenuto altresì che, esclusa l'applicabilità del procedimento analogico, nessun altro criterio interpretativo sia, in linea di principio, vietato o impedito. Cosicché, ad esempio, non sarebbe preclusa l'interpretazione estensiva, anche se a tale interpretazione non si farà puntuale ricorso in questa sede, atteso che non si tratta, nel nostro caso, di estendere la portata della norma, bensì di intenderne il corretto significato. Risulta quindi chiaramente che il criterio seguito dalla Giunta non è arbitrario, ma è pienamente consentito dalla struttura della norma. Tale criterio rimane infatti nei limiti della cosiddetta interpretazione dichiarativa e tende a « *ricercare e dichiarare il pensiero del legislatore espresso in modo improprio o incongruo in una disposizione troppo oscura o soverchiamente ristretta* » (Cass., 1° marzo 1967, n. 446, in *Foro Padano*, 1967, I, 322).

Ora, non è dubbio che la disposizione in esame appaia soverchiamente ristretta. Po-

sto, infatti, che il legislatore ha inteso, con la norma in esame, di vietare — mancando il rispetto di talune condizioni stabilite dalla legge — l'eleggibilità di determinate categorie di soggetti che, per gli uffici ricoperti, si trovano in situazioni di incompatibilità con la posizione di candidati alle elezioni, per l'influenza che dalle funzioni da essi svolte può derivare sulla libera espressione del voto; posto che tra tali categorie è considerata quella dei presidenti delle Giunte provinciali; posto che, ai fini perseguiti dalla legge, vi è identità piena tra presidenti delle Giunte provinciali e commissari alle Provincie: questi ultimi, anzi, hanno possibilità di maggiore influenza essendo titolari di maggiori poteri, in quanto assommano in sé quelli del Presidente della Giunta e del Consiglio provinciale come la stessa difesa del senatore La Rosa ha ammesso; non può non concludersi che fare applicazione nel caso di specie dell'articolo 7, primo comma, lettera b), del testo unico citato non solo è consentito, ma è doveroso: non farlo significherebbe disapplicare la legge.

VI. — Come è stato rilevato più sopra, se le norme sulla ineleggibilità sono « di stretta interpretazione », ciò non significa che ogni interpretazione di esse che non sia strettamente letterale è inibita; al contrario, mirando esse a garantire l'esigenza di interesse pubblico di impedire che, per le condizioni in cui si trovano, determinate categorie di soggetti esercitino un'indebita influenza sulla libera espressione del voto, in occasione di elezioni politiche, ogni interpretazione che si fondi su tali loro caratteristiche, non innovando le norme e rimanendo entro i limiti della interpretazione dichiarativa, deve ritenersi consentita.

Questo è il punto centrale della tesi qui sostenuta; e ad esso si contrappone l'opinione contraria sostenuta dalla difesa del senatore La Rosa, secondo la quale, nella fattispecie, l'operazione di carattere interpretativo, per essere legittima, deve essere « interna alla lettera della legge ». Ci sia consentito osservare che tale proposizione — nella quale, in definitiva, si riassume il nucleo della tesi difensiva — deve essere

dimostrata e non solo enunciata. Per contro, le argomentazioni addotte dalla difesa del resistente, per quanto in sè pregevoli ed acute, non appaiono idonee a dimostrare la fondatezza di tale asserto.

Saranno tuttavia dedicate alcune osservazioni agli argomenti della difesa del senatore La Rosa, sia per l'autorevolezza di chi li ha sostenuti, sia per la novità e delicatezza del caso in esame, che consigliano di procedere ad analisi la più compiuta e minuziosa possibile.

A) - Si è sostenuto che tra l'incarico di Presidente di Giunta provinciale e quello di commissario alla Provincia non vi sarebbe piena identità: si ammette che vi è identità dell'ufficio; la diversità sorgerebbe in relazione al titolo di preposizione all'ufficio, che è elettivo nel primo caso e di nomina nel secondo. L'elezione rappresenterebbe un titolo di durata predeterminata, mentre quello costituito dalla nomina a commissario non darebbe alcuna garanzia di durata, essendo la nomina revocabile in ogni momento; tale differenza avrebbe influenza sull'eleggibilità, in quanto il Presidente, a differenza del commissario, trarrebbe dalla sua garantita durata in carica la possibilità di influenzare la libera espressione del voto, ove fosse candidato alle elezioni politiche.

Non pare fondata la differenza che si vuole stabilire tra la durata dell'ufficio di Presidente e quella di commissario. La legge predetermina, in assenza di condizioni ostative che ne autorizzino lo scioglimento, solo la durata in carica del Consiglio provinciale; quella invece dei due organi di nomina consiliare (Giunta e Presidente) non è affatto determinata.

Comunque, quello che interessa rilevare è che la identità degli uffici va qui considerata ai fini che in questa sede interessano, cioè con riferimento alle attribuzioni dei titolari di essi, considerate motivo possibile di illegittimo favore elettorale. Nessuno dubita, neanche il resistente, della assoluta identità di tali attribuzioni.

B) - Si sostiene, inoltre, che le Province della Regione siciliana non sarebbero la stessa cosa delle Province dello Stato.

Contro tale opinione si colloca, innanzi tutto il dettato costituzionale: l'articolo 129 della Costituzione stabilisce, infatti, che « le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale », donde dovrebbe potersi desumere che, oggettivamente — posta la tripartizione della Repubblica in Regioni, Province e Comuni (cfr. art. 114 Cost.) — quale che sia l'ente sopraordinato (Stato o Regione), le Province dello Stato e della Regione siciliana, in quanto enti autonomi territoriali, sono, ai fini che qui interessano, la medesima cosa. Infatti, l'ineleggibilità non è stabilita solo a carico dei Presidenti delle Giunte che amministrano le Province dello Stato, bensì nei confronti di tutti i soggetti che ricoprono l'ufficio sopra indicato.

Non ha alcuna influenza la circostanza che, in Sicilia, le Province siano state dichiarate soppresse (cfr. art. 15 Statuto sic.) e sostituite, in attesa della costituzione dei liberi consorzi di comuni, dalle amministrazioni straordinarie (cfr. art. 266 dell'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana). La straordinarietà dell'amministrazione deriva unicamente dalla sua collocazione intertemporale tra le vecchie Province e i futuri consorzi; sta di fatto, però, che la detta amministrazione — straordinaria o no che sia — si esercita sulle antiche e tuttora esistenti circoscrizioni provinciali e gli organi dell'amministrazione sono — in virtù della legislazione regionale — identici a quelli preposti alle Province statali: cioè Consiglio, Giunta e Presidente. Onde — eletti, nella recente tornata elettorale, i consigli delle Amministrazioni straordinarie delle province siciliane, in virtù della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 — si procederà alla elezione delle Giunte e dei rispettivi Presidenti.

Si dovrebbe ritenere, secondo la difesa del resistente, che, sol perchè — ferme la caratteristica e la denominazione della circoscrizione « Provincia » ed essendo gli organi di tale amministrazione forniti degli stessi poteri riconosciuti agli omologhi delle Province statali — in Sicilia si parla di Amministrazione straordinaria, i Presidenti di quelle Giunte provinciali non rientrano

nella previsione dell'articolo 7, lettera b), del testo unico più volte citato.

Ma tale conclusione non è conforme né alla lettera della legge, né ai fini di pubblico interesse che essa persegue, data la identità degli enti dei quali qui si discute, autorevolmente affermata dalla Corte costituzionale, la quale ha riconosciuto che la Provincia siciliana, sia pure con l'attuale regime di amministrazione straordinaria, « sopravvive fino a quando verranno creati i liberi consorzi tra Comuni » (cfr. Corte cost., 10 luglio 1968, n. 96, in *Giur. cost.*, 1968, pag. 1536).

C) - A sostegno della tesi che il legislatore avrebbe tassativamente indicato tutte le ipotesi di ineleggibilità che intendeva predisporre, onde — in virtù del noto brocardo *ubi voluit dixit* — è da ritenere che le ipotesi non contemplate sarebbero da considerare escluse, la difesa del resistente adduce che all'articolo 7, primo comma, lettera a), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, è comminata l'ineleggibilità dei « deputati regionali o consiglieri regionali ». Se sono state espressamente indicate le due categorie, posto che tra le stesse esiste una semplice differenza di denominazione (in quanto i membri dell'Assemblea regionale siciliana sono appunto denominati « deputati » e non « consiglieri »), mentre le funzioni sono identiche e il riferimento ai consiglieri avrebbe compreso anche i deputati, ne deriverebbe — secondo la difesa del resistente — che tutte le ipotesi di ineleggibilità, sono state tassativamente ed espressamente considerate dal legislatore.

Il rilievo, per quanto acuto e pregevole, non pare fondato. Esso, se mai, acquista interesse perchè ammette che, in astratto, categorie di soggetti non espressamente indicati dal legislatore come ineleggibili, tuttavia — per identità di ufficio o di fun-

zioni — potrebbero essere legittimamente assimilate ad altre considerate dalla legge. Se, dunque, la difesa del resistente ammette che un'operazione di carattere interpretativo può valere ad estendere una ipotesi di ineleggibilità a soggetti non considerati espressamente dal legislatore, diviene irrilevante la circostanza che uno dei casi possibili di identità di ufficio e di funzioni (e cioè quello di consigliere regionale e di deputato regionale) sia stato regolato mediante esplicita indicazione delle due categorie di soggetti. In altri termini, se si riconosce che l'elenco delle cause di ineleggibilità può, sia pure entro limiti assai rigorosi, considerarsi non tassativo, il fatto che alcune di esse siano state completamente regolate non prova che tutte lo siano state.

Non sarà inutile, infine, ricordare che più volte la Giunta delle elezioni ha dovuto lamentare insufficienze, lacune e imperfezioni tecniche nella normativa relativa alle ineleggibilità ed ha auspicato che venga riveduta e sistemata l'intera materia.

La normativa vigente, come è noto, deriva da antiche regolamentazioni sopravvissute, che male si armonizzano con le nuove norme (si pensi, per esempio, che l'articolo 2 della legge 16 maggio 1956, n. 493, si riferiva ancora alle deputazioni provinciali, che più non esistevano da molti anni).

5. - Le conclusioni della Giunta.

La Giunta delle elezioni ritiene di avere sufficientemente illustrato le ragioni che sono alla base della sua deliberazione.

Pertanto, la Giunta delle elezioni propone che il Senato, per i motivi indicati nella presente relazione, deliberi l'annullamento dell'elezione del senatore Giuseppe La Rosa.

D'ANGELOSANTE, *relatore.*